



Ministero dell'Istruzione

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

Via A. Gramsci, 175 – 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

Tel. 051711285/286 e-mail boee068003@istruzione.it - pec boee068003@pec.istruzione.it

C.F. 80074330376 codice univoco ufficio UFMTD6

CRITERI DI PRECEDENZA PER L'ACCESSO SCUOLA DELL'INFANZIA

- A** – Alunni residenti/domiciliati con disabilità riconosciuta ai sensi della Legge 104/92 (gli alunni non residenti saranno accolti nel limite della disponibilità di posti nei singoli plessi).
- B** – Alunni residenti/domiciliati in affidamento ai servizi sociali di competenza (gli alunni non residenti saranno accolti nel limite della disponibilità di posti nei singoli plessi).
- C** – Alunni residenti/domiciliati seguiti dai servizi sociali di competenza (gli alunni non residenti saranno accolti nel limite della disponibilità di posti nei singoli plessi).
- D** – Alunni di 4 anni residenti rimasti in lista d'attesa l'anno precedente.
- E** – Alunni di 5 anni residenti (con inserimento in qualsiasi momento dell'anno scolastico a prescindere o indipendentemente dal tipo di graduatoria e dalla posizione occupata).

N.B. Gli alunni rimasti in lista d'attesa l'anno precedente sono tenuti a ripresentare la domanda d'iscrizione.

Per gli alunni non rientranti nei precedenti criteri di priorità verrà formulata una graduatoria in base ai punteggi attribuiti con i seguenti criteri:

		PUNTI
1	Bambini residenti/domiciliati nel Comune di Castel Maggiore. (1)	75
2	Bambini con genitore monoaffidatario (genitore deceduto o interdetto dalla funzione genitoriale, genitore detenuto, riconosciuto da un solo genitore).	7
3	Bambini residenti con almeno un genitore (2) in possesso di un contratto di lavoro di qualsiasi tipo posseduto durante il periodo di svolgimento delle iscrizioni.	6 (max. 2 dichiarazioni)
4	Bambini conviventi con un solo genitore (genitori legalmente separati, genitori divorziati, genitori residenti in altra regione o stato diverso, dove sta svolgendo attività lavorativa (7) , genitori non sposati e non conviventi che siano in possesso di ricorso congiunto depositato presso Tribunale, per la regolamentazione degli aspetti legati alla gestione dei figli minori). (3)	5
5	Stato di disoccupazione con Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), rilasciata da entrambi i genitori, come definito dall'art 19 DLgs.150/2015, con data antecedente a 3 mesi dalla data di apertura delle iscrizioni. (5)	4
6	Presenza nel nucleo familiare di disabile convivente con grado di invalidità pari o superiore al 70% (comprovata da certificazione da consegnare in segreteria).	3
7	Bambini non residenti a Castel Maggiore, ma con genitori che lavorano entrambi e di cui almeno uno nel Comune di Castel Maggiore.	2
8	Stato di disoccupazione con Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), rilasciata da un solo genitore, come definito dall'art 19 DLgs.150/2015, con data antecedente a 3 mesi dalla data di apertura delle iscrizioni. (5)	2

CRITERI DI PRECEDENZA DA VALUTARE SOLO IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO, considerati nell'ordine seguente:

- A** – Fratelli /sorelle che frequentano le scuole della Direzione Didattica nell'anno scolastico a cui si riferisce l'iscrizione.



Ministero dell'Istruzione

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

Via A. Gramsci, 175 – 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

Tel. 051711285/286 e-mail boee068003@istruzione.it - pec boee068003@pec.istruzione.it

C.F. 80074330376 codice univoco ufficio UFMTD6

- B** – Precedente frequenza alla scuola dell'infanzia (purché non sul territorio Comunale), al nido di infanzia o sezione primavera.
C – Fratelli/sorelle 0-36 mesi conviventi.
D – Maggiore età (**nota 8**).
In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

Note ai criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo per la graduatoria di accesso

- 1** – La residenza/domicilio deve essere con almeno un genitore o chi esercita la potestà genitoriale.
2 – In caso di bambino compreso in un nucleo familiare composto da persone il cui stato di convivenza accertata è basata su vincoli non "legali" bensì affettivi, si procede all'attribuzione del punteggio considerando la condizione lavorativa del genitore equiparata a quella di padre e madre lavoratori. Si ricorda che i vincoli legali, che danno regolarmente diritto al punteggio (punti 6 per ogni genitore, max 2 dichiarazioni) sono: matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e affidamento temporaneo.
3 – Il punteggio attribuito relativamente al punto 2 o 4 esclude l'attribuzione del punteggio del secondo genitore punto 3.
4 – Ove non diversamente specificato, i requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda fermo restando l'obbligo di comunicare entro la data di chiusura delle iscrizioni eventuali variazioni; la sola residenza potrà essere acquisita entro il 30 Giugno successivo e comunicata entro tale data in segreteria. Se non perviene la comunicazione della acquisizione della residenza a Castel Maggiore, i 75 punti saranno tolti.
5 – Dal 24 Settembre 2015 è entrato in vigore il [D.Lgs. 150/2015](#) che all'articolo 19 fornisce una nuova definizione di stato di disoccupazione. Una persona si trova in "stato di disoccupazione" se è **priva di lavoro** ed è **immediatamente disponibile a cercare e a svolgere un lavoro**, secondo modalità definite con i servizi per l'impiego. Per acquisire formalmente lo stato di disoccupazione, una persona deve presentare al proprio Centro per l'impiego di riferimento (ossia quello nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio) un'apposita dichiarazione: la **Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID)**. Possono rilasciare la DID coloro che possiedono entrambi i seguenti requisiti: sono **privi di lavoro**; sono effettivamente **alla ricerca di una occupazione**. Se si è in possesso dei requisiti per ottenere lo stato di disoccupazione, la DID si può rilasciare sia presentandosi personalmente al proprio [Centro per l'impiego](#) di riferimento, sia **on-line**, utilizzando l'applicazione del portale regionale [Lavoro per Te](#).
6 – **Il domicilio dovrà essere dimostrato mediante presentazione di un contratto di affitto e un'utenza domestica intestata al genitore.**
7 – **Condizione posseduta da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda di iscrizione.**
8 – Per maggiore età si tiene conto esclusivamente dell'anno di nascita/mese/giorno.

PROCEDURE PER L'ACCESSO ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA

Premesso che l'assegnazione dei posti di scuola dell'infanzia, qualora la richiesta sia superiore alle disponibilità, deve prioritariamente soddisfare le domande graduate a cui è stato assegnato il maggior punteggio secondo i criteri stabiliti dal Consiglio, si esplicitano le seguenti procedure :

1° fase: saranno accolti i bambini con il maggior punteggio di tutti i quattro plessi, assumendo come parametro di riferimento il punteggio assegnato all'ultimo bambino in posizione utile nella graduatoria del plesso con maggiori richieste.

2° fase: per la copertura dei posti rimasti disponibili, si procederà alla creazione di un'unica graduatoria, formulata in base al punteggio e alla maggiore età. La segreteria contatterà le famiglie seguendo l'ordine



Ministero dell'Istruzione

DIREZIONE DIDATTICA DI CASTEL MAGGIORE

Via A. Gramsci, 175 – 40013 CASTEL MAGGIORE (BO)

Tel. 051711285/286 e-mail boee068003@istruzione.it - pec boee068003@pec.istruzione.it

C.F. 80074330376 codice univoco ufficio UFMTD6

di questa graduatoria unica, proponendo, ove non disponibile un posto nella scuola prescelta, un posto in una scuola diversa, se tale disponibilità è stata esplicitamente dichiarata nel modello di iscrizione; il genitore dovrà fornire per iscritto ed entro 24 ore l'eventuale accettazione del posto o la rinuncia al posto, pena decadenza.

Per ogni posto che si rendesse disponibile fino al giorno precedente l'inizio delle lezioni, si procederà a convocare dalla medesima graduatoria.

Modalità per la permanenza in lista d'attesa

a) L'assegnazione del posto è senza riserve.

b) Chi rinuncia a un posto in una scuola diversa da quella prescelta, mantiene il suo posto nella graduatoria della scuola prescelta all'atto dell'iscrizione.

c) Chi rinuncia alla chiamata dalla graduatoria d'attesa della scuola prescelta all'atto dell'iscrizione, viene depennato e non avrà diritto al criterio l'anno successivo.

d) Le domande di accesso alle scuole dell'infanzia pervenute dopo il termine delle iscrizioni vengono tenute agli atti, non vengono graduate durante l'anno in corso, né avranno diritto al punteggio l'anno successivo.

Gli anticipatari e i non residenti vengono inseriti in un elenco a parte che verrà utilizzato solo ad esaurimento delle liste d'attesa. Nella chiamata dalla lista d'attesa, i bambini anticipatari ma residenti hanno la precedenza rispetto ai bambini non residenti. La chiamata dalla lista generale per i bambini anticipatari avverrà prima del compimento dei tre anni di età, contestualmente alla disponibilità dei posti. **I bambini che compiono 3 anni entro il 31 del mese di Gennaio dell'anno scolastico** di riferimento possono essere accolti al compimento dei 3 anni di età in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste d'attesa.

La permanenza nell'elenco degli anticipatari e non residenti non dà diritto a punteggio aggiuntivo l'anno successivo.

I presenti criteri sono stati deliberati dal Consiglio di Circolo in data 16/12/2022 con delibera n. 5.

Si ricorda che i criteri, sulla base di quanto stabilito dal regolamento di Circolo, sono soggetti a verifica annuale, ed eventuale modifica, con delibera del Consiglio di Circolo.

Obblighi vaccinali

Si richiamano gli obblighi vaccinali derivanti dalla normativa vigente (Decreto-Legge 7 Giugno 2017, n. 73 convertito con modificazioni della Legge 13 Luglio 2017, n. 119).

Si precisa che ai sensi dell'articolo ex art 13 e 14 del Regolamento UE 679/16 e del D. Lgs. n. 101, la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, in particolare in caso di pratiche di assicurazione (Decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006 n. 305).

Si precisa che ciò che non è dichiarato non sarà valutato e non potrà essere oggetto di ricorso.